



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 22/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 2324

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Regione Campania per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari denominato "SMOP".

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio "Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche" e confermata dalla Dirigente del Servizio e dai Dirigenti delle Sezioni Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita, riferisce quanto segue:

VISTO:

- l'art. 2, comma 283, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza e negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, al Servizio sanitario nazionale, delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita penitenziaria;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita penitenziaria";
- l'art. 5, comma 1 del citato DPCM che prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli OPG ubicati nel territorio delle medesime e che le regioni disciplinino gli interventi da attuare, attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'all. C), del medesimo decreto;
- l'art. 3 ter della Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e s.m.i., che ha dettato le disposizioni per la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, stabilendo che le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a Casa di Cura e Custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;
- Il decreto assunto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, il 1° ottobre 2012, concernente i requisiti minimi per il funzionamento delle strutture residenziali per le misure di sicurezza OPG e REMS;
- la Legge 30 maggio 2014 n. 81, che, oltre a modificare ed integrare l'art. 3 ter della L. n. 9/2012, posticipando la chiusura degli OPG al 1° aprile 2015, ha disposto, altresì, significativi cambiamenti in tema di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare l'invio in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, prevedendo, quindi, che il Magistrato, di norma, debba ricorrere a misure di sicurezza non

detentive (liberta vigilata, prescrizioni).

CONSIDERATO CHE:

- la Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato All. C) al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;
- il Comitato paritetico interistituzionale ha licenziato, nella riunione del 17 novembre 2009, un documento di indirizzo su questioni di particolare urgenza che è stato approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre 2009 come “Accordo concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al D.P.C.M. 10 aprile 2008” (Rep. Atti n. 84/CU, pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010);
- il suddetto Accordo ha sancito, tra l’altro, che le Regioni, a partire dal 26 gennaio 2010, mediante un piano tra loro concordato, realizzino la dimissione degli internati di competenza dei propri Dipartimenti di Salute Mentale;
- che la Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 ha approvato un “Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 10 ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52. convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 (Rep. n. 17/CU)”;
- che il suddetto Accordo, all’art. 3, ha impegnato, tra l’altro, le Regioni sede di Strutture residenziali extraospedaliere per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS) ad assicurare le procedure inerenti i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all’Amministrazione Penitenziaria.

RILEVATO CHE:

- la Giunta Regionale della Campania ha istituito il “Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanita penitenziaria Eleonora Amato”, che, nell’ambito dei compiti specificamente assegnati, per rispondere all’urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il “Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania di seguito denominato “SMOP”;
- che nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, senza oneri, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l’elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni;

ACCERTATO CHE:

- sperimentalmente il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG “SMOP”, avviato nel 2012, ha inizialmente coinvolto tutte le AA.SS.LL. della Regione Campania, gli OPG di Aversa e Napoli, e le Regioni afferenti al bacino campano (Abruzzo, Lazio e Molise) e, nel corso del 2013, è stata esteso a tutte le AA.SS.LL. delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, all’Amministrazione

Penitenziaria della Campania (PRAP, Direzioni penitenziarie degli OPG) nonché, in sola consultazione, alle regioni Puglia e Liguria;

CONSIDERATO CHE:

- durante la riunione del Gruppo Interregionale Sanita Penitenziaria del 25 marzo U.S., nell'imminenza della chiusura definitiva degli OPG, fissata alla data del 31/3/2015, si è discusso della necessità di strutturare, per quanto possibile, un omogeneo flusso informativo per monitorare sia gli internati ancora in OPG che gli internati nelle REMS regionali. In quella circostanza è stata riproposta l'ipotesi di utilizzo, su scala nazionale, della piattaforma SMOP della regione Campania;
- il Sistema informativo in parola è idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), ed è predisposto per interfacciarsi e comunicare con i diversi sistemi informativi delle Aziende Sanitarie e delle Regioni;
- la regione Puglia, nel corso del predetto incontro, ha manifestato un orientamento favorevole all'ipotesi di riutilizzo del sistema SMOP, già regolarmente consultato a seguito di rilascio di credenziali di accesso, da parte della regione Campania;

PRESO ATTO CHE:

- dal 25 novembre 2015 è attiva la REMS provvisoria ubicata nel comune di SPINAZZOLA, idonea ad ospitare n. 20 pazienti sottoposti alle misure di sicurezza detentive, disposta dal Governo Regionale con DGR n. 350 del 27/2/2015;
- il complessivo percorso di superamento degli OPG, di cui agli indirizzi normativi citati, non può intendersi terminato con la sola realizzazione delle REMS ma richiede particolari e successive implementazioni, anche con riferimento alla gestione delle misure di sicurezza non detentive, alternative a OPG/CCC/REMS, e alla creazione delle reti intra e inter regionali dei servizi di sanita penitenziaria, che impegnano verso obiettivi raggiungibili solo sinergicamente e rendono necessaria l'adozione di forme e strumenti specifici ed efficienti per il coordinamento interregionale;

Per i motivi innanzi esposti, preso atto che tale attività non genera alcuna spesa, si propone all'approvazione della Giunta Regionale la stipula, con la Regione Campania, della convenzione per l'utilizzo del Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (All. A).

Inoltre si propone che, i Dirigenti dei Servizi Programmazione Assistenza Territoriale-Prevenzione e Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita, ciascuno per la parte di propria competenza, pongano in essere tutti i successivi atti necessari all'attuazione di quanto previsto dalla convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii.

Dalla presente deliberazione non derivano implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta resa dal Presidente proponente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dalla Dirigente del Servizio 4, dalla Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione e dal Dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Regione Campania riportato all'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, atteso che la sottoscrizione di detta convenzione non comporta oneri di spesa per la Regione Puglia.
2. demandare, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, la sottoscrizione della convenzione autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali all'allegato schema, qualora necessarie.
3. demandare, altresì, ai Dirigenti delle Sezioni Programmazione Assistenza Territoriale-Prevenzione e Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, ciascuno per la parte di propria competenza, l'adozione dei successivi atti necessari all'attuazione di quanto previsto in convenzione.
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano